

DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2017

519/2017/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A. NEI CONFRONTI DI EDYNA GMBH S.R.L.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 luglio 2003, 75/03, di approvazione del Codice di Rete predisposto da Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: Codice di Rete di Snam Rete Gas o del RdB);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (di seguito: "Testo integrato" o TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 250/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 276/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 14 marzo 2017 (prott. Autorità 9804 e 9806 del 14/03/2017), la Europe Energy Gas & Power S.p.a. (di seguito: reclamante) ha contestato alla Edyna GmbH S.r.l. (di seguito: gestore) la mancata comunicazione, per il mese di settembre 2016, dei dati di prelievo relativi all'impianto di distribuzione identificato dal codice ReMi 34502203, funzionali alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di bilanciamento da parte dell'impresa maggiore di trasporto, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), come previsto dalla vigente regolazione in materia;
2. con nota del 23 marzo 2017 (prot. Autorità 11923), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 4 aprile 2017 (prot. Autorità 13275), l'Autorità ha richiesto al gestore una serie di dati e informazioni, in merito:
 - all'attuazione dell'articolo 24, comma 1, del TISG nel periodo in cui la società reclamante era presente nella matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema (art. 21 del TISG e art. 9, comma 1, lett. a), della deliberazione 138/04);
 - all'attuazione dell'articolo 24, comma 2, del TISG, con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata messo a disposizione del reclamante, nonché alle tempistiche e alle modalità con cui tale indirizzo è stato reso disponibile;
 - alle procedure e alle attività poste in essere per verificare la correttezza dei dati di misura trasmessi sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB ai sensi dell'articolo 20 del TISG;
4. con note del 6 aprile 2017 (prot. Autorità 13852 del 07/04/2017) e del 13 aprile 2017 (prot. Autorità 14550 del 13/04/2017), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva e ha fornito, altresì, le informazioni richieste dall'Autorità con la predetta nota del 4 aprile 2017;

5. con nota del 13 aprile 2017 (prot. Autorità 14565), l'Autorità, alla luce della risposta ricevuta dal gestore il 6 aprile 2017, ha richiesto a Snam Rete Gas alcuni chiarimenti *“in ordine alle ragioni per cui, nei mesi compresi nell'intervallo maggio – agosto 2016, l'allocazione in bilancio risulta pari a zero, mentre nei mesi di aprile e settembre 2016 l'allocazione in bilancio è pari, rispettivamente, a 3292 Smc e a 388.266 Smc”*;
6. con nota del 19 aprile 2017 (prot. Autorità 0015289 del 21/04/2017), il reclamante ha presentato le proprie repliche alle note del gestore del 6 aprile 2017 e del 13 aprile 2017;
7. con nota del 26 aprile 2017 (prot. Autorità 15619 del 27/04/2017), Snam Rete Gas S.p.a., nel fornire le informazioni richieste dall'Autorità, ha chiarito che:
 - *“l'aggiornamento della lista degli UdD presenti sul Punto di Riconsegna 34502203 è stato operato solo a seguito della richiesta Europe Energy del 6 ottobre 2016”*;
 - *“il gestore, a partire dal mese di aprile 2016, non ha provveduto alla trasmissione di dati riferibili all'UdD Europe Energy ... per l'intero periodo aprile-settembre 2016 è stata riscontrata la mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte del gestore presso il Punto di Riconsegna interconnesso con la rete di distribuzione di Merano”*;
 - *“tenuto conto che l'ultimo dato di prelievo comunicato dall'Impresa di Distribuzione si riferiva al mese di marzo 2016 (mercato C1E1 pari a 10.196 m3): - con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016 è stato applicato il criterio di cui punto 3.a.i della Deliberazione 292/2013/R/GAS (Capitolo 9, paragrafo 4.3.4.2, punto i, del Codice di Rete) con esito finale del processo allocativo per l'UdD, su mercato C1E1, pari rispettivamente a 3.292 m3 per il mese di aprile, a 0 m3 per il mese di maggio e a 0 m3 per il mese di giugno; - con riferimento ai mesi di luglio, agosto e settembre, non trovando applicazione i criteri di cui ai punti 3.a.i e 3.a.ii della Deliberazione 292/2013/R/GAS, è stato applicato il criterio di cui al successivo punto 3.a.iii) (Capitolo 9, paragrafo 4.3.4.2, punto iii del Codice di Rete). Si è proceduto, pertanto, alla determinazione della differenza tra il quantitativo misurato presso il Punto di Riconsegna e la sommatoria dei dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione, e: per i mesi di luglio e agosto, tenuto conto che la suddetta differenza è risultata negativa, ad Europe Energy sono stati attribuiti prelievi nulli; per il mese di settembre, tenuto conto che la suddetta differenza è risultata positiva, ad Europe Energy sono stati attribuiti prelievi per 388.266 m3.”*;

Snam Rete Gas ha inoltre affermato che il reclamante, *“per tutto il periodo aprile-settembre 2016, in virtù della richiesta di abilitazione all'accesso al Portale M-Gas”*, ha avuto la possibilità di consultare i seguenti report:

- *“Report Misure di Filiera Inserite: report contenente tutte le misure di competenza dell'UdD, così come inserite dalle Imprese di Distribuzione o dal medesimo UdD per un certo mese”*; al riguardo il gestore ha precisato che *“Questo report viene scaricato in formato Excel e può essere*

eventualmente limitato ai soli city gates (interconnessi alla rete di trasporto di Snam RG) appartenenti ad una certa area di prelievo”;

- *“Report Misure di Filiera Non Inserite: report contenente tutti i city gates per i quali, in un qualsiasi mese scelto dall’UdD, non è stato inserito dalle Imprese di Distribuzione alcun dato di misura relativo all’UdD che estrae il report nonostante l’inclusione del medesimo UdD nella filiera di quei city gates”;* in proposito, il gestore ha quindi chiarito che *“Il report dà indicazione anche dei fornitori dell’UdD presso ciascun city gate”* e che *“non risultano segnalazioni dell’UdD in merito a criticità nell’accesso al Portale”;*
8. in data 17 maggio 2017, la Direzione Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

9. Il TISG è volto ad assicurare l’efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell’energia prelevata di competenza di ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB). Tale “Testo Integrato”, introducendo nuove disposizioni in materia di *settlement*, prevede un’architettura del sistema basata su due sessioni:
- *(Titolo 4)* una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente, con riferimento al mese precedente, per la determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas, i cui esiti comportano, per l’utente, l’applicazione di un corrispettivo (positivo/negativo) di disequilibrio e di un corrispettivo di scostamento, nel caso in cui abbia utilizzato una capacità di trasporto superiore a quella conferita;
 - *(Titolo 5)* più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente. Tali sessioni comprendono una procedura di conguaglio annuale, relativa all’anno civile precedente, e una procedura di conguaglio pluriennale, riferita al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente;
10. in coerenza con questa struttura di fondo, il Titolo 2, articolo 3, del TISG stabilisce che:
- *(comma 1)* sia l’impresa maggiore di trasporto, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), a gestire il *settlement* presso tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori (*i.e.* imprese di distribuzione), secondo le modalità e nei termini previsti dalla regolazione;

- (*comma 2*) il RdB: a) determini le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento di cui, rispettivamente, al Titolo 4 e al Titolo 5 del TISG; b) gestisca la piattaforma informatica, prevista dall'articolo 20, del TISG, funzionale alla mappatura dei rapporti intercorrenti tra UdB, utente della distribuzione (di seguito: UdD), e imprese di distribuzione, e agli scambi informativi per lo svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento, ai sensi del Titolo 7 del TISG medesimo;
 - (*comma 3*) al fine di consentire al RdB lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto collaborino all'attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD, ai sensi del Titolo 4 e del Titolo 5 del TISG;
11. per quanto riguarda gli obblighi imposti all'impresa di distribuzione, essi sono previsti dal Titolo 4, Sezione 1, e dal Titolo 5, Sezione 1, del TISG, e descrivono in dettaglio le attività di aggregazione delle misure e di profilazione in capo all'impresa di distribuzione, finalizzate, rispettivamente, all'effettuazione della sessione di bilanciamento gestita dal RdB e alle sessioni di aggiustamento; gli obblighi informativi sono definiti al Titolo 7 del TISG; tra questi, in particolare, l'articolo 24 prevede che:
- (*comma 1*) entro il giorno 16 del mese ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e mette a disposizione del RdB, tramite la piattaforma informatica, i valori riferiti al mese precedente di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TISG, aggregando per ciascun UdD i valori comunicati dalle imprese di distribuzione ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
 - (*comma 2*) i dati di cui al sopracitato comma 1 sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza;
12. il Titolo 6, articolo 20, del TISG assegna al RdB il compito di mettere a disposizione una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla regolazione in materia, disponendo, al comma 2, che la piattaforma informatica consenta:
- a) la comunicazione dei dati aggregati di misura e profilati, relativi alle sessioni di bilanciamento e aggiustamento da parte delle imprese di distribuzione di riferimento;
 - b) la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento agli UdB;
 - c) la visibilità agli UdD dei dati di cui alla precedente lettera a) di propria competenza;
 - d) la gestione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema;
13. il Titolo 6, articolo 21, del TISG, prevede che:
- (*comma 1*) la matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisca, per ciascun punto di consegna, a quali UdB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD;

- (comma 2) entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese il RdB comunichi all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per ciascun UdD;
14. il Titolo 7, articolo 22, del TISG, prevede altri rilevanti obblighi informativi in capo all'impresa di distribuzione e a vantaggio degli UdD attivi sulle reti di distribuzione in gestione che, con riferimento al periodo oggetto del presente reclamo, riguardano:
- (commi 1 e 4) la messa a disposizione della c.d. "anagrafica annuale", ossia delle informazioni relative al prelievo annuo ed al profilo di prelievo standard attribuiti a ciascun PdR per l'anno termico successivo alla loro determinazione o aggiornamento;
 - (comma 3) la messa a disposizione della c.d. "anagrafica mensile", ossia dell'elenco dei PdR nella propria titolarità a partire dal mese successivo a quello di invio entro il sestultimo giorno del mese precedente;
15. il Titolo 7, articolo 24, del TISG, così come modificato con deliberazione 292/2013/R/gas, prevede, con riferimento agli obblighi informativi del distributore relativi alla sessione di bilanciamento, che:
- (comma 2) l'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD;
 - (comma 3) con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei valori di cui agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, del TISG, l'impresa di distribuzione di riferimento mette a disposizione del RdB, e per conoscenza di ciascun UdD, i dati entro il giorno 19 del mese;
 - (comma 4) entro il medesimo termine di cui al precedente articolo 24, comma 3, del TISG, nei casi di inottemperanza da parte dell'impresa di distribuzione, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del medesimo TISG di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento;
16. con deliberazione 292/2013/R/gas è stata, inoltre, disposta la modifica, da parte del RdB, Snam Rete Gas, del proprio Codice di Rete attraverso il recepimento delle disposizioni che, in caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'impresa di distribuzione, prevedono che il RdB proceda secondo il seguente ordine di priorità:
- *“a partire dall'ultimo dato di prelievo comunicato dall'impresa di distribuzione per i punti misurati mensilmente, semestralmente ed annualmente (di seguito: CM-1), successivamente all'1 febbraio 2013 e, comunque, antecedente di non più di tre mesi, determina il consumo mensile per il mese M sulla base della formula*

$C_M = C_{M-1} * (\sum_{k \in M-1} p_{PROF,k}^{\%} / \sum_{k \in M} p_{PROF,k}^{\%})$ per i punti misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, utilizza l'ultimo dato disponibile, riparametrizzato per tener conto dei giorni del mese di competenza" (punto 3, lett. a), alinea i), del deliberato della deliberazione 292/2013/R/gas);

- “nel caso di indisponibilità del dato CM-1, si utilizzano i dati inviati dall'UdD al RdB tramite il canale della posta elettronica certificata o altro canale di comunicazione più evoluto all'uopo messo a disposizione; a tal fine, pubblica sul proprio sito internet tutti i riferimenti necessari” (punto 3, lett. a), alinea ii), del deliberato della deliberazione 292/2013/R/gas);
 - “nei casi di mancata comunicazione dei dati di cui alla precedente lettera ii), viene determinata la differenza tra il quantitativo misurato presso il city gate e la sommatoria dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione e qualora tale differenza abbia valore: - positivo, viene ripartita in parti uguali tra gli UdD per i quali non sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione e vengono successivamente applicati gli algoritmi di calcolo nel rispetto di quanto indicato dal TISG, attribuendo a tali utenti del servizio di distribuzione un profilo cd di default (C3 con classe di prelievo e zona climatica di appartenenza del city gate); - negativo, vengono attribuiti prelievi nulli agli UdD per i quali non sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione e la differenza viene ripartita tra gli UdD per i quali sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione” (punto 3, lett. a), alinea iii), del deliberato della deliberazione 292/2013/R/gas);
17. le predette disposizioni sono state recepite da Snam Rete Gas nel proprio Codice di Rete e, segnatamente, al paragrafo 4.3.4.2, Capitolo 9;
18. l'articolo 9, della deliberazione 138/04, nel disciplinare gli obblighi informativi nei confronti del responsabile del bilanciamento, prevede che:
- (comma 1) l'impresa di distribuzione di riferimento renda noto al responsabile del bilanciamento, mediante l'apposita piattaforma informatica da questi messa a disposizione, per singolo punto di consegna:
 - i dati identificativi di tutti gli utenti della rete alimentata da un determinato punto di consegna;
 - le eventuali variazioni dei suddetti dati nei termini definiti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del TISG;
 - (comma 2) ciascuna impresa di distribuzione sottesa sia tenuta a comunicare all'impresa di distribuzione di riferimento i dati di cui al precedente comma nelle tempistiche e secondo le modalità da quest'ultima definite;
 - (comma 3) nei casi di richiesta di accesso per attivazione della fornitura di punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04, che costituiscono prima richiesta di accesso in relazione ad un punto di consegna della rete di distribuzione, l'impresa di distribuzione effettui quanto previsto al precedente comma 1, lettera a), entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta medesima;

19. con la deliberazione 250/2014/R/gas è stata approvata la proposta di aggiornamento del Codice di Rete del RdB in tema di aggiustamento e sono state accolte le seguenti richieste di Snam Rete Gas:
- di rivedere le tempistiche delle sessioni di aggiustamento, spostando le date indicate dalla regolazione rispettivamente da marzo a maggio e da agosto ad ottobre di ciascun anno, in modo da poter disporre di un adeguato margine di tempo per eseguire l'elaborazione dei dati comunicati dalle imprese di distribuzione, la determinazione e la messa a disposizione delle partite fisiche ed economiche agli UdB e la fatturazione delle medesime;
 - di applicare, per la prima volta, la disciplina dell'aggiustamento con la sessione pluriennale, entro il mese di maggio 2015, in luogo della sessione di aggiustamento annuale di agosto 2014, per consentire il completamento dei lavori per l'adeguamento dei sistemi informativi;
20. con la deliberazione 276/2015/R/gas, l'Autorità, avendo ricevuto, a seguito della sessione di aggiustamento del mese di maggio 2015, diverse segnalazioni riguardanti errori specifici e circoscritti con conseguenze sugli importi fatturati, ovvero più generali segnalazioni relative a richieste di modifica della regolazione vigente, ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata a maggio 2015, in particolare deliberando di *“sospendere il pagamento delle fatture emesse in esito alla sessione di aggiustamento di maggio, nonché il conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente, per il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche del caso e, comunque, con tempistiche atte a garantire la corretta esecuzione della prossima sessione di aggiustamento”*;
21. il documento per la consultazione 12/2016/R/gas, con cui l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente in materia di *settlement* gas, disciplinata dal TISG, con specifico riferimento alla sessione di aggiustamento e che fa seguito alla deliberazione 276/2015/R/gas, con cui l'Autorità ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento, effettuata ai sensi del TISG nel mese di maggio 2015. In particolare, lo spunto di consultazione Q.6 pone in consultazione la proposta dell'Autorità di prevedere, nell'ipotesi di una penale dovuta ad un errore di misura non individuato per tempo, ma resosi evidente successivamente all'effettuazione del bilancio mensile, anche il conguaglio di quanto corrisposto per lo scostamento (di seguito: penali per supero di capacità), attualmente non previsto dalla vigente regolazione in materia;
22. il successivo documento per la consultazione 570/2016/E/gas, con cui l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alle possibili modifiche alla regolazione vigente volte a semplificare la disciplina in materia di *settlement* gas, oltretutto a superare alcune criticità emerse con riferimento alle modalità di esecuzione sia delle sessioni di bilanciamento che delle sessioni di aggiustamento.

QUADRO FATTUALE:

23. In data 18 novembre 2016, in esito alla sessione di bilanciamento, la società reclamante, che svolge attività di vendita di gas naturale al dettaglio, riceveva dal proprio fornitore all'ingrosso (UdB) la fattura relativa ai prelievi del mese di settembre 2016, per un importo pari a euro 280.926,26, di cui ... (*omissis*), per la fornitura di materia prima, ed ... (*omissis*), per il superamento della capacità impegnata contrattualmente, determinato sulla base di un'allocazione di 388.266 smc sul ReMi 34502203;
24. in data 21 novembre 2016, il reclamante comunicava al gestore di aver ricevuto dal proprio UdB *“l’addebito di 388.266 Smc sul remi, con la relativa penale per supero capacità”*, rilevando, altresì, come tale addebito e la relativa penale fossero diretta conseguenza del mancato inserimento, da parte del gestore, *“della relativa misura (che in questo caso andava inserita a zero, cioè assenza di prelievi sul REMI)”* ovvero, in mancanza presso il ReMi medesimo, di punti di riconsegna (di seguito: PDR) attivi nella titolarità del reclamante;
25. in data 29 novembre 2016, il gestore comunicava al reclamante di non aver riscontrato anomalie nell'allocazione relativa al mese di settembre 2016, affermando, poi, di non aver, con riguardo a tale mese, attribuito consumi *“come era d'altronde avvenuto nei precedenti 5 mesi”* nel corso dei quali il reclamante non era titolare di PDR sul ReMi 34502203; il gestore informava, altresì, il reclamante che il volume allocato (388266 smc), in esito alla sessione di bilanciamento eseguita dal RdB, era stato attribuito *“in riconciliazione mensile”* e che *“...i tempi trascorsi non consentono più rettifiche a breve termine, mentre invece rettifiche a medio termine le consente la regolazione introdotta dalla Del229/12 con aggiustamento dei consumi relativi all'anno 2016 da effettuarsi come previsto dal TISG art. 27 entro il 15/07/2017”*;
26. con nota del 16 dicembre 2016, il reclamante replicava al gestore evidenziando come quest'ultimo, per un verso, *“non avrebbe dovuto indicare Europe Energy Gas & Power come Udd attivo sul REMI 34502203, in assenza di clienti attivi”* e, per l'altro, *“avrebbe dovuto ovviare tempestivamente a siffatto errore assegnando a suddetto REMI – tramite la piattaforma informativa messa a disposizione di Snam – un consumo pari a zero”*; il reclamante evidenziava, altresì, che *“non avendo ... la possibilità di visionare il Pre-bilancio energetico di Snam”* non poteva verificare la correttezza dei dati in esso contenuti e, quindi, segnalare all'RdB l'eventuale presenza di errori;
27. con nota 30 dicembre 2016, il gestore confermava al reclamante di aver correttamente comunicato i dati aggregati di misura relativi alla sessione di bilanciamento del mese di settembre 2016 e di aver messo tali dati a disposizione dell'Udd e del relativo UdB tramite la piattaforma informatica del RdB; il gestore, inoltre, nella medesima nota precisava che, solo il 6 ottobre, il reclamante aveva comunicato *“la cessazione della disponibilità della capacità sul REMI 34502203 a partire dall'1° ottobre 2016”* e di aver, pertanto, interrotto la relazione sul ReMi a partire da tale ultima data;

28. con nota del 20 gennaio 2017, il reclamante replicava che il gestore avrebbe dovuto indicare (tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB ex art. 20 del TISG) il prelievo di misura pari a 0 smc *“poiché, nel periodo in questione, non erano presenti clienti attivi su tale REMI (34502203, ndr)”*, ribadendo che *“il mancato inserimento del prelievo di misura pari a 0 smc ha comportato una distorsione dei volumi allocati su tale REMI a seguito dell’applicazione automatica da parte del RdB della regola di default in sede di bilanciamento”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

29. Il reclamante lamenta la mancata trasmissione al RdB dei dati di misura funzionali all’esecuzione, per il mese di settembre 2016, della sessione di bilanciamento sul ReMi 34502203;
30. in particolare, il reclamante sostiene che il gestore avrebbe dovuto inserire, per il mese di settembre 2016, un dato di misura pari a 0 sms, evitando così l’applicazione automatica, in sede di bilanciamento, della regola di *default* e la conseguente allocazione di una quantità anomala di gas sul ReMi 34502203;
31. il reclamante, inoltre, nel ribadire l’esclusiva responsabilità del gestore per quanto accaduto, afferma che il gestore non avrebbe, per sua stessa ammissione, *“messo a disposizione della Reclamante né tantomeno del RdB, i dati di prelievo funzionali al bilanciamento relativi al predetto REMI ... E ciò, nonostante il Gestore avesse incluso a Europe Energy Gas & Power come UdD nella filiera di propria competenza”*;
32. il reclamante rileva, poi, che *“mentre per il mese di aprile l’errore del Gestore – che comunque si richiede di rettificare nella prossima sessione di aggiustamento, indicando la corrispondenza pari a 0 Smc – non ha comportato alcuna penale, per il mese di settembre, ha determinato l’applicazione della penale per il superamento dei limiti contrattuali”*;
33. il reclamante afferma, quindi, di non aver potuto esercitare la facoltà prevista dal TISG (art. 24), segnalando quindi al gestore la presenza di eventuali errori materiali, proprio in virtù della mancata messa a disposizione, da parte del gestore stesso, dei dati di prelievo sul ReMi 34502203;
34. il reclamante afferma, poi, che il gestore avrebbe dovuto *“in ottemperanza all’articolo 3 della Determina 5/2013 del 28 marzo 2013 – DMEG, aggiornare la matrice di corrispondenza, eliminando dalla lista degli UdD, l’odierna reclamante, la quale non risultava fornire alcun punto riconsegna sul REMI 34502203”*;
35. il reclamante rileva, infine, che, sebbene il pagamento della penale per superamento della capacità di trasporto contrattualmente impegnata con il proprio UdB risulti ad oggi sospeso, l’importo dovuto a titolo di penale dovrà essere corrisposto *“a stretto giro al fine di non incorrere in alcuna procedura di recupero crediti”*;

36. il reclamante chiede pertanto all'Autorità di accertare la violazione della disciplina regolatoria (TISG), riconoscendo la responsabilità del gestore per omessa trasmissione dei dati di prelievo funzionali al bilanciamento.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

37. Il gestore giustifica il proprio operato sostenendo *“di aver espresso la volontà di non attribuire alcun quantitativo di gas naturale a Europe Energy, ancorché senza esplicitare che tale quantitativo era pari a 0 smc”*;
38. il gestore, afferma, inoltre, di aver agito, per il mese di settembre 2016, in modo analogo ai mesi precedenti (aprile 2016 – agosto 2016) *“quando Europe Energy non era più titolare di PDR sul REMI in questione e per tale ragione, l'impresa di distribuzione non aveva attribuito alla stessa alcun volume di gas, senza che venisse mossa obiezione al riguardo”*;
39. il gestore evidenzia, pertanto, la necessità di verificare se Snam Rete gas (RdB) *“abbia effettuato correttamente il bilanciamento per il mese in questione (settembre 2016), considerato per gli altri mesi, in presenza dello stesso comportamento da parte di edyna (non attribuzione a Europe Energy di alcun volume di gas), il risultato del bilanciamento è stato pari a 0 smc per il venditore in questione”*;
40. il gestore dichiara, poi, di aver ricevuto, solo ad ottobre 2016, la comunicazione del reclamante di cessazione della disponibilità della capacità sul ReMi 34502203, in ragione dell'assenza di clienti forniti sulla relativa rete di distribuzione;
41. il gestore afferma, inoltre, che se il reclamante (UdD) *“si fosse tempestivamente attivato nell'esercizio del suo diritto (ex art. 24, comma 2, del TISG, ndr) ... gli effetti pregiudizievoli lamentati non si sarebbero prodotti ...”*; sostiene quindi il gestore che il reclamante è rimasto inerte *“nonostante fossero attuabili i meccanismi correttivi previsti dal più volte citato art. 24 del TISG, considerato che aveva a disposizione tutte le informazioni utili, i dati inseriti nella piattaforma informatica e l'indirizzo di posta elettronica certificata del Gestore cui indirizzare l'eventuale segnalazione”*;
42. il gestore conferma, infine, il proprio impegno a *“chiarire/esplicitare nella prossima sessione di aggiustamento che, con riferimento al mese di settembre 2016, non è da allocare al Reclamante alcuna partita di gas naturale sul REMI 34502203, con la conseguenza che il valore Smc corrispondente deve essere “0” (zero)”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

43. Oggetto della presente controversia è l'accertamento del rispetto, da parte dell'impresa di distribuzione, degli obblighi ad essa imposti dalla regolazione in materia di bilanciamento e, in particolare, dal comma 1 dell'articolo 24 del TISG, che impone al distributore di mettere a disposizione del RdB, tramite la

piattaforma informatica prevista dall'articolo 20 del TISG medesimo, i valori riferiti al mese precedente di cui al comma 1 dell'articolo 9, lettere a), b), c) e d), nonché dal comma 2 dell'articolo 24 del TISG, che impone, invece, a ciascun distributore l'obbligo di mettere a disposizione dell'UdD i dati di prelievo funzionali al bilanciamento, relativi ai PdR di sua competenza, sulla predetta piattaforma informatica;

44. infatti, l'eventuale mancato inserimento, da parte dell'impresa di distribuzione, del dato di prelievo sulla piattaforma informatica può comportare, in sede di bilanciamento, l'applicazione della regola di *default*, ai sensi del paragrafo 4.3.4.2, Capitolo 9, del Codice di Rete del RdB – così come modificato con deliberazione 292/2013/R/gas –, secondo cui, in caso di mancata comunicazione dei dati di prelievo da parte dell'impresa di distribuzione, tutto il c.d. “delta di cabina”, ovvero la differenza tra il quantitativo misurato presso il *city gate* e la sommatoria dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione, qualora abbia valore positivo, viene attribuito agli UdD per i quali non siano stati comunicati i dati; qualora, invece, il “delta di cabina” abbia valore negativo, esso viene ripartito tra gli UdD per i quali siano stati comunicati i dati dall'impresa di distribuzione, attribuendo, di contro, valori nulli agli UdD per i quali non siano stati comunicati i dati dall'impresa di distribuzione;
45. nel caso di specie, la mancata trasmissione, da parte del gestore, dei valori funzionali al bilanciamento ha comportato l'attribuzione alla società reclamante di dati di prelievo positivi, pur a fronte di un consumo pari a 0 smc; invero il gestore avrebbe dovuto inserire, fino a settembre 2016 – periodo in cui il reclamante (UdD) era presente nella matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema –, i valori di misura sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB; il mancato inserimento di tali dati, equivalendo, di fatto, ad una mancata comunicazione dei dati stessi al Rdb, ha comportato l'applicazione delle regole previste dal Codice di Rete e, in particolare, per il mese di settembre 2016, della c.d. regola di *default* con conseguente attribuzione di un valore di prelievo di 388.266 smc.
46. Ebbene, alla luce del descritto quadro fattuale e normativo, appare del tutto inadeguata la motivazione addotta dal gestore per giustificare la mancata messa a disposizione, del RdB e del reclamante (UdD), dei dati di prelievo del reclamante medesimo;
47. in particolare, il gestore, con la propria nota del 6 aprile 2017 (prot. Autorità 13852 del 07/04/2017), ha, da un lato, ammesso “*di aver agito, per il mese di settembre 2016, in modo analogo ai cinque mesi precedenti (aprile 2016 – agosto 2016) quando Europe Energy non era più titolare di PDR sul REMI in questione e per tale ragione, l'impresa di distribuzione non aveva attribuito alla stessa alcun volume di gas, senza che venisse mossa obiezione al riguardo*”; dall'altro, ha evidenziato la necessità di verificare se Snam Rete gas (RdB) “*abbia effettuato correttamente il bilanciamento per il mese in questione (settembre 2016), considerato per gli altri mesi, in presenza dello stesso comportamento da parte di edyna (non attribuzione a Europe Energy di alcun*

volume di gas), il risultato del bilanciamento è stato pari a 0 smc per il venditore in questione”;

48. a tale proposito, appare evidente che la mancata messa a disposizione dei dati di prelievo non possa trovare giustificazione nel fatto che presso il ReMi 34502203 non fossero presenti, nel periodo aprile – settembre 2016, PDR forniti dal reclamante; si tratta infatti di una circostanza, quest’ultima, che, se per un verso, spiega l’assenza di prelievi riferibili al reclamante sul ReMi 34502203, per l’altro, non può certo esonerare il gestore dall’obbligo di trasmissione del dato di misura al RdB; peraltro, solo nel mese di ottobre 2016 è stata aggiornata la matrice di corrispondenza, eliminando la società reclamante dalla lista degli UdD presenti sul ReMi 34502203; è ben evidente, quindi, che, fino a settembre 2016 – mese in cui Europe Energy Gas & Power era presente in tale lista –, il gestore avrebbe dovuto inserire, sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 20 del TISG, i dati di prelievo relativi al più volte citato ReMi 34502203;
49. né tantomeno, è possibile giustificare il mancato inserimento dei dati di prelievo sostenendo *“di aver espresso la volontà di non attribuire alcun quantitativo di gas naturale a Europe Energy, ancorché senza esplicitare che tale quantitativo era pari a 0 smc”*; è, infatti, evidente che la previsione di cui all’articolo 24, comma 1, del TISG pone in capo al gestore il duplice obbligo di determinare il valore riferito al mese precedente e di mettere tale dato a disposizione del RdB tramite la predetta piattaforma informatica;
50. in altri termini, il gestore avrebbe dovuto, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del TISG, inserire il valore di prelievo – da lui stesso riconosciuto pari a 0 smc per l’assenza, sul ReMi 34502203, di PDR attivi nella titolarità del reclamante – nella piattaforma informatica per la gestione dei dati funzionali al *settlement*;
51. inoltre, nella fattispecie, l’applicazione delle regole previste in caso di mancata trasmissione dei dati di allocazione da parte dell’impresa di distribuzione (paragrafo 4.3.4.2, Capitolo 9, del Codice di Rete del RdB, come modificato con deliberazione 292/2013/R/gas), ha fatto sì che al reclamante venissero attribuiti, all’esito delle sessioni di bilanciamento, quantitativi di gas differenti in relazione ai mesi compresi nell’intervallo aprile-settembre 2016;
52. in particolare, il mancato inserimento, da parte del gestore, dei dati di prelievo, ha comportato, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016, l’applicazione del criterio allocativo di cui al punto 3, lett. a), alinea i), del deliberato della deliberazione 292/2013/R/gas; invece, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016, è stato applicato il criterio previsto dal punto 3, lett. a), alinea iii), della citata deliberazione 292/2013/R/gas. In pratica, nei mesi di aprile, maggio e giugno, il processo allocativo ha condotto ad un esito pari, rispettivamente, a 3292 smc, a 0 smc e a 0 smc, in virtù della disponibilità dell’ultimo dato di prelievo (CM-1) comunicato al RdB dal gestore, e relativo al mese di marzo 2016; di contro, nei mesi di luglio, agosto e settembre, l’indisponibilità del dato CM-1 e l’assenza di *“dati inviati dall’UdD al RdB tramite il canale della posta elettronica certificata o altro canale di comunicazione ...”* (punto 3., lettera a), alinea ii), della deliberazione 292/2013/R/gas), hanno determinato l’applicazione

- della regola di *default*, con conseguente attribuzione al reclamante di un prelievo nullo, pari cioè a 0 smc, per i mesi di luglio e agosto 2016, e di un prelievo positivo, pari invece a 388.266 smc, per il mese di settembre 2016;
53. ciò posto, va altresì evidenziato che la *ratio* complessiva ricavabile dal sistema regolatorio vigente è nel senso che entrambi i soggetti – impresa di distribuzione e Udd – siano tenuti a porre in essere comportamenti sinergicamente diretti al rispetto della regolazione in materia;
 54. ed infatti, oltre a prevedere i soprarichiamati obblighi in capo all’impresa di distribuzione, il TISG, al fine di evitare situazioni del tipo di quella verificatasi nel caso di specie, attribuisce all’Udd *i)* il diritto di segnalare all’impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi (articolo 24, comma 2, TISG) e *ii)* la facoltà di trasmettere i dati di prelievo di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente (gestore), ai fini di un loro eventuale utilizzo nell’ambito della sessione di bilanciamento (articolo 24, comma 4, TISG);
 55. nella specie, il reclamante non ha esercitato dette facoltà, previste dal più volte citato articolo 24 del TISG, pur avendo accesso, nel periodo aprile-settembre 2016, tramite la piattaforma informatica (Portale M-Gas), a specifici report recanti, tra l’altro, i *city gates* per i quali le imprese di distribuzione non hanno inserito alcun dato di misura relativo all’Udd; in altri termini, il reclamante aveva a disposizione tutte le informazioni utili per esercitare i diritti previsti dall’articolo 24 del TISG, disponendo, altresì, dell’indirizzo di posta elettronica certificata del gestore cui indirizzare l’eventuale segnalazione;
 56. ciononostante, i rilievi del gestore, secondo cui se il reclamante “*si fosse tempestivamente attivato nell’esercizio del suo diritto (ex art. 24, comma 2, del TISG, ndr) ... gli effetti pregiudizievoli lamentati non si sarebbero prodotti*”, non appaiono sufficienti a giustificare l’operato, non esonerandolo dall’obbligo di mettere a disposizione del RdB, entro il giorno 16 del mese, tramite la piattaforma informatica, i dati riferiti al mese precedente (di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TISG), come previsto dall’articolo 24, comma 1, del TISG;
 57. alla luce della regolazione vigente in materia, e della qui effettuata ricostruzione fattuale, emerge, dunque, in primo luogo, la violazione, da parte del gestore, dell’articolo 24, commi 1 e 2, del TISG, non avendo la Edyna GmbH S.r.l. messo a disposizione, né del RdB né del reclamante, le informazioni relative ai valori di prelievo, pari a 0 smc, nei mesi di competenza, mediante l’inserimento delle medesime informazioni sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 20 del TISG; in secondo luogo, emerge altresì il mancato esercizio, da parte della società reclamante, delle facoltà, previste dall’articolo 24, commi 2 e 4, del TISG, di comunicazione e segnalazione al gestore di eventuali anomalie riscontrate in relazione ai prelievi allocati, oltreché di trasmissione dei dati di prelievo di propria pertinenza direttamente al RdB.

58. Tanto premesso, con riferimento all'importo corrisposto dal reclamante per la materia prima, si fa presente che le sessioni di aggiustamento previste dal titolo 5 del TISG, in forza della deliberazione 276/2015/R/gas risultano attualmente sospese e che, quindi, la prossima sessione utile sarà effettuata non appena l'Autorità adotterà la disciplina in materia di *settlement* gas;
59. pertanto, appena sarà possibile inserire il dato di prelievo effettivo, nella prossima sessione di aggiustamento utile, l'UdB che riforniva Europe Energy Gas & Power S.p.a. al momento in cui si sono verificati i fatti in questione dovrà conguagliare al reclamante quanto dal reclamante medesimo corrisposto in eccesso in relazione alla materia prima;
60. diversamente, con riferimento alla restituzione della penale indebitamente dovuta dal medesimo reclamante per il superamento della capacità di trasporto (a causa del mancato inserimento del dato di prelievo, da parte del gestore, sulla piattaforma informatica prevista dall'articolo 20 del TISG), la regolazione attualmente vigente non prevede alcuna ipotesi di conguaglio della penale;
61. tuttavia, essendosi nel corso del procedimento di trattazione del reclamo accertato che al reclamante è stata addebitata una penale per avere superato, con i propri consumi, la capacità contrattualmente impegnata con il proprio UdB, pur non avendo, di fatto, prelevato gas e non avendo, quindi, superato le soglie di utilizzo di detta capacità, pare equo, in assenza di specifica disciplina regolatoria della materia, che al reclamante vengano corrisposti, da parte del gestore, i due terzi (2/3) dell'importo indebitamente dovuto a titolo di penale, per un ammontare pari a ... (*omissis*). Tale riduzione tiene conto del fatto che, nella fattispecie, il reclamante non ha comunicato, né tempestivamente segnalato al gestore, le anomalie riscontrate in relazione ai prelievi allocati, né ha tantomeno trasmesso i dati di prelievo di propria pertinenza direttamente al RdB

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Europe Energy Gas & Power S.p.a. nei confronti di Edyna GmbH S.r.l., accertando la violazione dell'articolo 24, commi 1 e 2, del TISG;
2. di prescrivere alla Edyna GmbH S.r.l.:
 - a) di inserire, nella prima sessione di aggiustamento utile, il dato di prelievo effettivo, pari a 0 smc, relativo al ReMi 34502203;
 - b) di corrispondere alla Europe Energy Gas & Power S.p.a., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, i due terzi (2/3) dell'importo indebitamente dovuto, a titolo di penale, per il superamento della capacità contrattualmente impegnata, per un ammontare pari a ... (*omissis*);

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni